

2

IN OGNI CASO: riute le spese del giudizio.

CONCLUSIONI PER L'INTIMATA.

"Voglie l'Eccmo Giudice un giudicatore;

NEL MERITO: respingere le domande avvenute perché infondate in fatto e in diritto.

IN VIA RICONVENZIONALE:

1) accertare e dichiarare che il rapporto di locazione inter partes ha avuto inizio in data 01.03.1996 e che a tale data occorre riferirsi per la determinazione delle scadenze future.

IN SUBORNARE: 2) accertare e dichiarare le verità delle intenzioni dei firmatari tenendo conto che uno (monile dell'alloffio), ed inoltre dichiarare il contenuto della locazione interiaria risolta per le date del 31.03.08 - CON VITTORIA DELLE SPESE DI LITE".

Svolgimento del processo.

Con uno avviso inviato in data 18.06.2004

[REDAZIONE] e [REDAZIONE], quali proprietari di un immobile ad uso abitativo si trovano alle via [REDAZIONE], intuivano alla conduzione [REDAZIONE] a prezzo da fissare la locazione per le scadenze del 31.03.2004, contestualmente la citazione per la consueta devolu-

ORDINARIA  
ACCIAI

al Tribunale di Milano, fisionomia distaccata ol' Rho.

3

Costituentori con corrispondente di risposta in data 14.07.2004 l'intimato [REDACTED] rispettava alle domande avvenute, chiedendone il riferito, e, in via concorrente, chiedeva al Tribunale di accettare e dichiarare che il rapporto di locazione inter partis avuta avuto inizio il 1.3.94 e che, di conseguenza, la scadenza contrattuale endeva fissata per le date del 28.02.2010 o, in subordine, per quelle del 28.02.2006.

Con ordinanza riservata del 22.07.2004 il giudice respingeva l'istanza di rilascio dell'immobile proposto dagli autori e, disposto il mantenimento del rito, che nominava a specie, riuniva le cause per gli incaricati di cui all'art. 420 cpc all'udienza del 03.11.2004, ammesso alle parti tenute preventivamente al 27.10.04 per l'interpretazione dei rispettivi atti introduttivi.

Essuta la parola testimoniale dedotta dagli attori ed esorto con esito negativo il tentativo di conciliazione, i difensori delle parti, all'udienza del 03.05.06, discutevano le cause, restando intenzionali alle rispettive conclusioni, come in effetti fu descritto. Il giudice decideva come da

dispositivo in atto, oti cui veniva date pubbliche  
letture in uno d'udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Il contratto di locazione di riferimento  
per determinare le sedute annuali è  
quello, di dichiarata durata biennale, stipula-  
to tra le parti in data 01.03.1994, ai sensi  
delle leggi 359/92.

Il successivo contratto stipulato in data 01.04.95,  
sempre ai sensi della L.359/92 e con durata  
biennale, non è configurabile come modifica  
di quello precedente, in quanto le stesse ra-  
mazione del corso (ammesso da £. [REDACTED]  
a £. [REDACTED] all'anno) e del termine di sce-  
denza costituiscono elementi accenni al rapporto  
negoziale fatti in anno, rimasto immutato  
quanto a parti contrattanti, offerta e titolo delle  
rispettive prestazioni.

La clausola n. 16 del contratto 01.04.95 -  
con le quali i stessi concordate "l'integrale  
rinuncia di quello stipulato in data 01.03.94  
fra le stesse parti e relativo allo stesso  
immobile, che viene quindi risolto ed in  
ogni sua parte sostituito, con reciproce rinuncia  
delle parti underscritte e purenrogie prese

al progresso rapporto... "integre une  
clausola "di stile" (che è presente  
nel primo contratto inter fatti, stipula-  
ndo le fatti con entrambe entità  
"innovare" o de "renovare"), che si  
in tutto confronta con le precedenti  
(sono "innovative" del rapporto) e che  
è di evidente genericità poiché si  
in essa è contemplata la regolare  
revisione.

2) Il primo contratto 01.03.94, pur essendo  
stipulato con durata biennale, non  
è plausibile con durata inapprevedibile,  
ex L. 359/92 (più in deroga) né ex  
/78 -

contratto non è rinnovato per il quinquennio  
-98 /20.02.2002-

3) In virtù delle clausole di durata plausibile, il contratto da può essere rinnovato  
nello stesso momento successivo  
delle leggi H31/98, e ciò è fatto  
più scadenza contrattuale successiva  
entità in base dell'autodiduzione legge  
L. 431/98).

conseguenza, e forte delle revisione

monastica di una clientela stremata del  
contratto (e così fino al 28.02.2010), ex art. 2 n° 1  
l.c., avendo i locatori intuito obbligo di  
destinare l'immobile ad uso abitativo po-  
può (circostanze, purte, confermate dalle  
nuova circostanze assunte in istruzione) e, pur-  
ché, esercitato le facoltà di clausura del ri-  
verso automatico del contratto per il secondo  
quadrimestre, il contratto è andato in decaduta  
per la data del 28.02.2005.

4) Sulla base delle maggiori argomenta-  
zioni e tenuto conto delle sopravvenute ana-  
zioine del rapporto locativo inter fatti, la con-  
clusione [redatto] va considerata al rife-  
rimento dell'immobile - la data di esecuzione dello  
slofro viene fissata per la fine 10.07.06.

5) Gli altri non concorrenti in punto  
(assente) suraazione del contratto 01.03.94 e  
in punto redenzione del contratto alle date  
del 31.03.94 (v. citazione e memoria ex art. 472  
cpc). Considerato che la resistente è incon-  
tante (solo) in relazione al principio sostivo  
di opposizione - e cioè punto delle proprie  
redenze del contratto alla data del 28.02.2010 -  
si ritiene giusto, ex art. 92/1º comma cpc,

3/0  
04  
on.

te le fatti le multe delle ri-  
fere del giudizio. Gli euro, in virtù  
di meggiore raccomunanza, ramo con-  
tinui, in solido, e riprendere alle restituti  
multe delle spese processuali, tra-  
tate in confronto €: [REDACTED] oltre accorgni.

P.Q.M.

judice unico del Tribunale, after diverse  
use e domande discuse, definitiva-  
proponendo nello sentenza pronunciata,  
atto notificato in data 18.06.2004, de  
[REDACTED] e [REDACTED] mi  
virtù di [REDACTED], con decide:

dichiere che il contratto di locazione  
pertinet, stipulato in data 01.03.1994, non  
è stato rinnovato per il periodo successivo del  
1996 ed è cessato per le ragioni  
29.02.2006;

condanna la cagionevole [REDACTED]  
al rilascio dei locali e fissare le date  
esclusione per il giorno 10.04.2006;

dichiere cagionevole che le fatti multe  
spese processuali e condanna i ricor-  
e riprendere alle corrispondenti le resi-  
multe, confronto liquidato in

€ [REDACTED] oli cui €. [REDACTED] per orvani, €. [REDACTED]

per diritti ed € [REDACTED] per spese), oltre accu.  
nos.

MW/FAX  
01/06

RHO, 3 maggio 2006 -

IL GIUDICE  
Dott. ALBERTO PEZZONI

*Alberto Pezzoni*

Il CANCELLIERE C1  
Enrica Pagnonni

*D. L.*



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE DISTACCATA DI RHO  
DEPOSITATO OGGI  
Rho, il 01/06/06  
L'OPERATORE GIUDIZIALE  
Rosanna Speranza



## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comando che si faccia pubblico ai Giudiziari che ne siano richiesti ed a chi di diritto di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Publicista quale è di diritti e obbligo e a tutti gli Ufficiali della Fiscosociale, affinché per la causa in questione venga legalmente richiesto. Per la parte copia in forma esecutiva si riconda a richiesta del Dott. DE PIZZO NILO E CONSO d.

*Foto*

Dato, 13 GIU.2006

IL CANCELLIERE

Il CANCELLIERE C1  
Enrica Pagnonni



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE DISTACCATA DI RHO

E' copia conforme all'originale

Rho, il 13 GIU.2006

Il CANCELLIERE C1  
Enrica Pagnonni



DIRITTO DI COPIA P  
€ 1,23 ASSOL  
MEDIANTE APPLICAZIONE  
DI MARCHE DA BOL  
SULL'ORIGINALE, Ex Art.  
T.U. 115/2002

Rho,

13 GIU.2006

Il CANCELLIERE

L'OPERATORE GIUDIZIALE  
Caterina Gallo